

Il Segretario

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA

DEL SERVIZIO

DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE



ART. 1

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il servizio di noleggio da rimessa con conducente e' disciplinato :

- a) dagli artt. 105 e 113 del T.U. 8.12.1933 n. 1740, mantenuto in vigore dall'art.145. XI comma del T.U. 15.6.1959 n. 393;
- b) dal T.U. del 15.6.1959 n. 393 e s.m. e dal relativo Regolamento di esecuzione del 30.6.1959 n. 420;
- c) dai regolamenti CEE n. 3820/85 e n. 3821/85;
- d) dalle leggi 14.2.1974 n. 62 e 14.8.1974 n. 394
- e) dal D.M. 18.4.1977, dal D.M. 14.1.1983 e s.m.
- f) dagli artt. 86 e 121 del T.U. 18.6.1931 n. 773 nonche' dall'art.158 del regolamento di esecuzione del 6.5.1940 n. 635;
- g) dall'art.85 del DPR 24.7.1977 n. 616;
- h) dagli artt. 9 e 21 della L.R. n. 14/84;
- i) dalle disposizioni del presente Regolamento approvato con deliberazione C.C. n..... in data.....
- l) dalla L. 21/92 art.14



ART.2

DETERMINAZIONE NUMERO MASSIMO DELLE LICENZE

Il numero massimo degli autoveicoli di noleggio da rimessa con conducente viene determinato dal Consiglio Comunale con apposita Deliberazione, nell'ambito di quanto fissato dal Piano di Bacino approvato dalla Provincia competente ai sensi della L.R. 14/84 nel rispetto delle direttive emanate dalla Regione.



M

ART.3

COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA

E' istituita una commissione consultiva che opera in riferimento all'esercizio del servizio ed all'efficacia del presente Regolamento.

Essa e' formata :

- dal Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente
- dal Comandante del corpo dei Vigili Urbani
- dal Funzionario Responsabile del Servizio
- da n. 2 esponenti delle Rappresentanze imprenditoriali territoriali delle Associazioni Nazionali maggiormente rappresentative del settore.



ART. 4

BANDO DI CONCORSO

Non appena si rendono disponibili una o piu' licenze di esercizio, il Sindaco le pone a concorso, invitando gli interessati, con apposito bando da affiggersi all'Albo Pretorio e tramite pubblica affissione a presentare entro trenta giorni, domanda in bollo che sara' sottoposta all'esame e valutazione della commissione di cui all'art.3.

Dell'avvenuta emanazione del bando e' data notizia per estratto nel B.U. della Regione.

Il termine per la presentazione delle domande decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso sul B.U.

La licenza puo' essere rilasciata solo a soggetti che ne abbiano diritto in forza della legislazione vigente.

Nella domanda il titolare della ditta o il legale rappresentante della societa' deve specificare :

- generalita', codice fiscale, firma della domanda regolarmente autenticata;
- dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste all'art.11 del T.U.L.P.S. 18.6.1931 n. 773;
- la titolarita' o meno di altre licenze di noleggio con conducente rilasciate dal Comune o da altri Comuni;
- il tipo e le caratteristiche tecniche degli autoveicoli che intende attribuire al servizio;
- ubicazione della rimessa che deve trovarsi all'interno del territorio comunale;

La domanda deve essere corredata da :

a) Attestato di idoneita' finanziaria, rilasciato da Aziende di Credito o altri Istituti equivalenti o da Societa' finanziarie con capitale sociale non inferiore a 5 miliardi, per un importo pari a L. 100.000.000 (vedi art.5 D.M. n.448/1991)

b) Copia autentica del certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente Ispettorato della Motorizzazione Civile e della patente di guida idonea per autobus, per il personale addetto alla guida; per oltre 25 persone dichiarazione giurata del legale rappresentante;

c) Idonea documentazione attestante la disponibilita' dei locali adibiti a rimessa (licenza ottenuta a norma dell'art. 86 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza);

d) Attestato di idoneita' professionale, conforme ai modelli B,C, del D.M.20.12.1991 n.448;



M

segue ART. 4

- e) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività di trasporto di persone, ovvero certificato di iscrizione all'Albo delle imprese Artigiane ai sensi della Legge 8.8.1985 n.443;
- f) In caso di società regolare, copia dell'atto costitutivo e copia del certificato di iscrizione nel registro delle società presso il competente Tribunale. In caso di società di fatto copia dell'atto costitutivo debitamente registrato;
- g) Certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla Procura della Repubblica in data non anteriore a tre mesi;
- h) Certificato del Tribunale Civile del circondario di appartenenza, dal quale risulti di non aver in corso procedura fallimentare, né essere stato soggetto a procedura fallimentare, ovvero che dimostri la intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti del R.D. 16.03.1942 n.267;
- i) Attestazione da cui risulti che il richiedente, se impresa individuale o del legale rappresentante e amministratori se trattasi di società non siano stati sottoposti, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure prevenzione previste dall'art. 3 della Legge 27.12.1956 n.1423;
- l) Documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dell'art. 5 del presente regolamento;

Per le aziende di nuova istituzione il documento di cui al punto e) può essere sostituito da riserva di presentazione e quello del punto c) da certificato di residenza nel Comune di Borgo S. Lorenzo e da atto di impegno a dotarsi di rimessa nello stesso Comune.



ART. 5

TITOLI PREFERENZIALI

Costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione delle licenze di esercizio il possesso di requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente, quali:

- a) l'anzianità di presenza operativa nel settore di trasporto di persone;
- b) possesso di altre licenze;
- c) disponibilità di veicoli di recente immatricolazione;
- d) rimessa nell'ambito del Comune;
- e) il volume medio di affari delle attività di noleggio svolto nel triennio nell'ambito del Comune, risultante da documentazione ufficiale idonea a dimostrarlo (fatture, libro dei corrispettivi). Analoga procedura potrà essere seguita per quanto attiene ai servizi prestati per il Comune di Borgo San Lorenzo affidati con regolare gara di appalto.

In caso di parità di titoli, il Comune può tener conto di altri elementi idonei a giustificare la scelta.



ART. 6

CAUSE DI IMPEDIMENTO AL RILASCIO DELLA LICENZA

Costituisce motivo di impedimento al rilascio della licenza comunale per il servizio di noleggio con conducente:

- a) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal presente regolamento;
 - b) l'essere incorsi in condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi dell'artt. 178 e seguenti c.p.;
 - c) l'essere incorsi in provvedimenti di ritiro o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte di altri Comuni;
 - d) essere stato dichiarato fallito e non sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti del r.d. 16 marzo 1942, n.267;
 - e) non rispettare i contratti collettivi di lavoro e le leggi previdenziali e fiscali;
 - f) presentare un numero di autisti nel settore dei noleggi da rimessa (titolare, collaboratori familiari regolarmente iscritti, dipendenti) inferiore al numero di licenze già in dotazione.
- La relativa documentazione può essere acquisita d'ufficio dal Comune.



ART. 7

RILASCIO DELLA LICENZA

La licenza Comunale di esercizio e' rilasciata dal Sindaco sulla base della graduatoria scaturente dalla verifica degli elementi di cui all'art. 4 e dell'applicazione dei criteri di cui agli artt. 5 e 6, sentita la commissione di cui all'art. 3, con la specifica indicazione del tipo e delle caratteristiche per il veicolo da immatricolare per il servizio ed e' tassativamente subordinata alla dimostrazione della proprieta' o disponibilita', per locazione finanziaria del veicolo o di regolare contratto di acquisto.

Prima del rilascio, il soggetto assegnatario e' tenuto a richiedere all'Autorita' o ad esibire ad essa se gia' in suo possesso, la licenza di polizia amministrativa di cui all'art. 8 T.U. leggi di pubblica sicurezza 18.06.1931 n.773 nonche' a fornire la documentazione prevista dalla legge 31.05.1965 n.575 modificata nonche' con legge 19.03.1990 n.55. Rilasciata la licenza, il Sindaco effettua gli opportuni periodici controlli intesi ad accertare la permanenza nel tempo delle condizioni che hanno consentito il rilascio della licenza stessa.

Nel caso di accertamento negativo, il Sindaco concede un termine non inferiore a 90 giorni per la necessaria regolarizzazione. Trascorso tale periodo si applicano gli artt.12 e 13.

Il soggetto assegnatario e' tenuto a comunicare al Comune ogni variazione relativa al personale abilitato all'espletamento del servizio.



ART. 8

DURATA DELLA LICENZA

La licenza comunale di esercizio ha la durata normale di dieci
anna ed e' rinnovabile.

Prima della scadenza del periodo normale di durata, i
provvedimenti che indicano sulla sua efficacia possono essere
adottati soltanto allorché si verifichi una delle ipotesi
previste dai successivi artt. 12, 13, e 14 .

Il titolare della licenza ha diritto al rinnovo ove non ostino
condizioni oggettive e nel corso dell'esercizio abbia sempre
svolto l'attività nel rispetto delle norme del presente
Regolamento.

L'autorizzazione, previa revisione dell'autoveicolo ai sensi
dell'art.55 del codice della strada, e' inoltre soggetta, entro
la fine del mese di febbraio di ciascun anno, a vidimazione
annuale e al pagamento della relativa tassa comunale.

Decorso il predetto termine, sara' applicata la prevista sanzione
amministrativa sempre che non si sia compiuto l'anno solare, nel
quale caso l'autorizzazione stessa si intendera' decaduta.



ART. 9

AMBITO DI VALIDITA' DELLA LICENZA

Le licenze abilitano alla assunzione di servizi di trasporto persone su chiamata anche fuori dell'ambito comunale.

Nessun titolare di licenza rilasciata da altro Comune può stationare stabilmente sul territorio comunale. Il Comune può operare le verifiche del caso, disporre l'allontanamento, e ne dà comunicazione al Comune che ha rilasciato la licenza.



ART. 10

TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA

La licenza comunale de esercizio e' trasferibile, su domanda del titolare, previo accertamento e autorizzazione da parte della Giunta Comunale che il subentrante sia in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attivita'.

la licenza, comunale non puo' comunque essere trasferita prima che siano trascorsi cinque anni dall'assegnazione della stessa.

Qualora la licenza sia intestata ad una ditta individuale, in caso di morte del titolare la licenza medesima e' trasferita, con diritto di precedenza, agli eredi qualora essi intendano proseguire l'attivita' e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.



ART. 11

INIZIO DEL SERVIZIO

L'assegnatario della licenza comunale di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di rilascio della licenza stessa.

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri 90 giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa ad esso non imputabile.



M

ART. 12

SOSPENSIONE DELLA LICENZA

La licenza comunale di esercizio puo' essere sospesa per un periodo non inferiore a 30 e non superiore a 90 giorni in caso di infrazioni a norme di legge e di regolamento diverse da quelle che ne determinano il ritiro e la decadenza.

Il provvedimento di sospensione viene adottato dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione di all'art. 3, del provvedimento dovra' essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente sospensione della carta di circolazione.
ale



M

ART. 13

RITIRO DELLA LICENZA

La Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art.3, dispone il ritiro della licenza comunale di esercizio nei seguenti casi:

- a) quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l'esercizio;
- b) quando l'attività viene esercitata da persone che non siano i titolari della licenza, o con personale con il quale l'azienda non abbia stipulato un regolare contratto di lavoro dipendente;
- c) quando il titolare della licenza abbia trasferito stabilmente lo stanziamento del mezzo in altro Comune;
- d) quando il veicolo di noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e orari, frequenze e tariffe prestabilite, anche se sugli itinerari stessi non esistano autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
- e) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;
- f) quando il titolare della licenza abbia prestato la sua opera per favorire attività illegali;
- g) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi e pena restrittiva della libertà personale;
- h) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio e si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;
- i) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- l) quando il titolare sia incorso in due sospensioni delle licenze, ai sensi del precedente art. 12, nell'arco di un anno;
- m) quando si verificano le condizioni di cui al penultimo comma dell'art. 16;
- n) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.



M

segue ART. 13

Il provvedimento del ritiro della licenza, nel rispetto delle procedure di cui al successivo art.15, deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide notificate a distanza non inferiore a 30 giorni l'una dall'altra.

In caso di giustificazioni dopo la prima diffida, con la seconda diffida l'Autorità comunale è tenuta a indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni dedotte.

Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente revoca della carta di circolazione.



ART. 14

DECADENZA DELLA LICENZA

La licenza comunale d'esercizio viene a decadere automaticamente per uno dei seguenti motivi:

- a) per mancato inizio dell'attività entro il termine stabilito nell'atto di comunicazione dell'assegnazione della licenza secondo quanto previsto dall'art. 12;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
- c) per interruzione dell'attività per un periodo superiore a 90 giorni a meno che tale interruzione non sia dovuta a causa di forza maggiore;
- d) per fallimento del soggetto titolare della licenza;
- e) per cessione dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito, o venga documentato regolare contratto di acquisto, entro 90 giorni dalla cessione;
- f) per morte del titolare della licenza, allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 10;
- g) per trasferimento della licenza avvenuto senza l'autorizzazione comunale di cui al 1° comma dell'art. 10;
- h) nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 8;
- i) qualora venga incrementato oltre il limite massimo previsto il numero dei posti in dotazione ai minibus.

Il Sindaco ha l'obbligo di emanare il provvedimento di decadenza entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza e di comunicare lo stesso alla commissione di cui all'art. 3.

Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente revoca della carta di circolazione.



ART. 15

PROCEDURA PER LE SANZIONI

I provvedimenti di sospensione e di ritiro della licenza vengono adottati previa contestazione formale degli addebiti contenente il rinvio a presentare giustificazioni entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della notifica.

In caso di rigetto delle giustificazioni l'autorità comunale ne indica le motivazioni nel provvedimento.

In tutti i casi di sospensione, ritiro, e decadenza dell'autorizzazione, all'intestatario non spetta alcun rimborso per tasse e tributi già corrisposti.



ART. 16

VERIFICHE E CONTROLLI DEI VEICOLI

Gli autoveicoli sono sottoposti, prima dell'ammissione al servizio, a verifica da parte della Commissione di cui all'art. 3 che è tenuta ad accertare la rispondenza del veicolo, alle indicazioni contenute nella domanda di assegnazione della licenza

Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli Uffici Periferici della Motorizzazione Civile.

Nel caso del servizio, la Commissione, anche su proposta di un suo membro, può sottoporre a controllo i veicoli adibiti a noleggio con conducente con licenza del Comune, avendo riguardo alle condizioni di conservazione e di decoro degli stessi. Il controllo viene comunque effettuato all'inizio dell'anno per tutti i mezzi di età superiore ai 5 anni.

Qualora un autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della licenza, entro il termine stabilito dalla Commissione e non inferiore a 90 giorni, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione del veicolo. In mancanza, la Commissione può proporre alla Giunta comunale l'adozione del provvedimento del ritiro della licenza ai sensi dell'art. 13.

In tal caso, il ritiro della licenza non deve essere preceduto da alcuna diffida.



ART. 16 BIS

CARATTERISTICHE DEI VEICOLI IN RELAZIONE AL TRASPORTO DI SOGGETTI
PORTATORI DI HANDICAP

Tutti i nuovi veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente devono essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap (carrozze pieghevoli, stampelle ecc.).
In deroga a quanto previsto per il trasporto dei bagagli il trasporto dei suddetti supporti non e' comunque soggetto al pagamento di supplementi tariffari.



ART. 17

SOSTITUZIONE DELL'AUTOVEICOLO

Nel corso del periodo normale di durata della licenza comunale, il titolare della stessa puo' essere autorizzato dal Sindaco alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attivita' di noleggio purchè in migliore stato d'uso e di eta' non superiore a quello da sostituire.

In tale ipotesi, sulla licenza di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta, previa documentazione della avvenuta ricognenza del libretto di circolazione del precedente mezzo all'Ufficio M.C.T.C. o della sua cessione a terzi.



A DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

ART. 18

CRONOTACHIGRAFO

Gli autobus ed i minibus adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio cronotachigrafo in conformita' a quanto disposto dalla legge 13.11.1978 n. 727 e successive modificazioni.



4

ART. 19

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI

Nell'esercizio delle attività di noleggio devono essere praticate tariffe tali da coprire almeno i costi di produzione del servizio, con riferimento alle tariffe approvate dalla regione.

La commissione di cui all'art. 3 ha il compito di verificare la rispondenza dei prezzi praticati alle tariffe di riferimento regionale.

Qualora la commissione riscontri la mancata copertura almeno del costo minimo necessario per assicurare l'economicità del servizio prestato, provvede a richiamare il titolare della licenza.

Dopo tre richiami nei confronti del medesimo soggetto, propone alla Giunta Comunale l'adozione del provvedimento della sospensione di cui al precedente art. 12.



ART. 20

DOCUMENTI DI CONTROLLO

Nell'esercizio dell'attività di noleggio il titolare della licenza è obbligato a conservare, a bordo, la seguente documentazione:

a) elenco contenente la posizione INAIL del dipendente e/o dipendenti dell'azienda impiegati per la guida dei mezzi di noleggio attestante la regolarità della posizione assicurativa dell'anno di riferimento, vidimato dall'INAIL.

Per le società di capitale tale elenco può essere sostituito da documento individuale o collettivo contenente gli stessi elementi, sottoscritto dal legale rappresentante della azienda e dal Presidente del collegio dei revisori dei conti.

b) Il foglio di viaggio, progressivamente numerato e sottoscritto indicante: il committente, il percorso, la data di effettuazione del servizio, e il numero di targa del bus e recante la seguente dicitura: " per questo servizio verrà emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio". Il foglio di viaggio dovrà riguardare ogni singolo servizio erogato e dovrà essere conservato in azienda per almeno due anni con l'indicazione degli estremi della fattura. In caso di servizio continuativo il foglio di viaggio può essere sostituito da copia del contratto o dell'atto di affidamento del servizio dal quale risulti l'impegno ad emettere regolari fatture, e della comunicazione ai sensi del successivo art. 25;

c) copia autenticata della licenza comunale di noleggio.

La violazione degli obblighi suddetti, riscontrata a seguito di accertamenti o verbali di contravvenzione, comporta l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 12.



ART. 21

RESPONSABILITA' NELL' ESERCIZIO

Ogni responsabilita' per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio della licenza, e' ad esclusivo carico del titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed ogni caso la responsabilita' del Comune.

Restano a carico dei conducenti dei veicoli le responsabilita' personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.



ART. 22

OBBLIGHI NELLA CONDUZIONE DEGLI AUTOVEICOLI

Il titolare della licenza deve assicurare che i conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio si comportino con correttezza, civismo, senso di responsabilita' e comunque tengano un atteggiamento decoroso.

In particolare deve fare loro obbligo di:

a) conservare nel veicolo tutti i documenti inerenti l'attivita', nonche' quelli previsti dall'art. 20 ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale o di altro personale preposto al controllo dei servizi di trasporto;

b) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.

Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di accertamenti o verbali di contravvenzione comportano, se a carico del titolare della licenza, i provvedimenti di cui all'art. 12 e, se a carico di personale dipendente dal titolare della licenza, l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro.



ART. 23

DIVIETI NELLA CONDUZIONE DEGLI AUTOVEICOLI

Il titolare della licenza deve vietare ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio di chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri, fermare il veicolo, o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri, casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.



ART. 24

CONTRAVVENZIONI

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, il ritiro e la decadenza della licenza comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel vigente codice della strada, sono punite ai sensi della vigente legge comunale e provinciale.



ART. 25

SERVIZI CONTINUATIVI

In caso di servizi continuativi il titolare della licenza e' tenuto a trasmettere copia del contratto con il programma di esercizio del servizio alla Regione Toscana per la verifica di compatibilita' con i servizi di linea.

Il titolare della licenza e' tenuto a fornire alla Regione Toscana dati statistici relativi al servizio, qualora dalla stessa richiesti.



ART. 26

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa richiamo alle norme per la disciplina della circolazione stradale, alla legge comunale e provinciale e ad ogni altra legge o regolamento in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia.



M